

Prot. 086/04

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Num. cod. Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827



ASSESSORATO PER LA SANITA'
ISPettorato Regionale Sanitario
*Servizio Assistenza Ospedaliera Pubblica - Aziende
Ospedaliere e Presidi USL - Aziende Ospedaliere
Universitarie ed IRCCS - Mobilità Sanitaria -
Assistenza Ospedaliera Privata*

Palermo li, 17 NOV. 2004
Risposta a _____
Del _____

Serv. 3 - Prot. n. DIRS/3/4296

OGGETTO: Prelievi capillari e venosi - Competenze del biologo - Precisazioni.

Ai Direttori Generali delle
Aziende U.U.S.S.L.L., Ospedaliere e
Policlinici della Regione Siciliana

LORO SEDI

Al Presidente Regionale AIOP
Via Notarbartolo 26

PALERMO

All'Ordine Nazionale dei Biologi
Delegazione Regionale
Via Massimo d'Azeglio 8

PALERMO

Con nota prot. DIRS/3/2371 del 9.6.04 questo Assessorato ha emanato alcune direttive in merito alla problematica di cui all'oggetto alla luce delle indicazioni ministeriali di cui alla nota DIRP/III/BIQU/10014 dell'8.7.02 del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 30.10.01 e della sentenza n.912/04 del 22.1.04 del TAR Lazio.

Con recente nota prot. n.177/04 dell'8.10.04 il Presidente dell'Associazione Biologi della Provincia di Palermo ha chiesto a questo Assessorato un intervento chiarificatore al fine di evitare l'insorgere di possibili equivoci riguardo alla individuazione dei biologi abilitati ad effettuare il prelievo venoso.

Pertanto si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni cui le SS.LL. dovranno attenersi.

- I Biologi specializzati in patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia o discipline equipollenti presso strutture universitarie che hanno provveduto ad adeguare la tabella B degli ordinamenti didattici universitari delle scuole di specializzazione afferenti all'area della Medicina Diagnostica di Laboratorio, non necessitano di alcun ulteriore corso di formazione post specializzazione per essere abilitati all'esecuzione del prelievo venoso.

- I Biologi non rientranti nella precedente categoria sono abilitati all'esecuzione dei prelievi venosi se in possesso di attestato di frequenza a Corsi di formazione autorizzati da questo Assessorato e riconosciuti ed accreditati dal Ministero della Salute - ECM.
Si confida in un puntuale, corretto adempimento.

REGIONE SICILIANA

L'Ispettore Generale
(Dott. Vito Amari)

Il Capo Servizio
(Dott. Lorenzo Maniaci)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITARIO
PUBBLICAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO PER LA SANITA'
ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

*Servizio Assistenza Ospedaliera Pubblica Aziende
Ospedaliere e Presidi USL - Aziende Ospedaliere
Universitarie ed IRCCS - Mobilità Sanitaria -
Assistenza Ospedaliera Privata*

Num. cod. Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 02711070827

Palermo li, 29 GIU. 2004
Risposta a _____
Del _____

Scr. 3 - Prot. n. DIRS/3/ 2341

OGGETTO: Prelievi capillari e venosi - Competenze del biologo.

Al Direttori Generali delle
Aziende U.U.S.S.L.L., Ospedaliere e
Pollinici della Regione Siciliana

LORO SEDI

Al Presidente Regionale AIOF
Via Notarbartolo 26

PALERMO

All'Ordine Nazionale dei Biologi
Delegazione Regionale
Via Massimo d'Azeglio 8

PALERMO

Con nota prot. DIRS/3/3609 e DIRS/2/3997 del 17.10.02 questo Assessorato ha trasmesso alle SS.LL. la documentazione inerente la problematica in oggetto (nota ministeriale DIRP/III/BIQU/10014 dell'8.7.02 e parere del Consiglio Superiore di Sanità del 30.10.01) con l'invito a volersi adoperare per il rispetto delle raccomandazioni ministeriali e la divulgazione delle stesse alle strutture sanitarie interessate.

Con recente nota prot. n. 180/04 del 26.5.04 il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi ha chiesto a questo Assessorato di voler emanare una direttiva che chiarisca il ruolo e le competenze del biologo nella effettuazione del prelievo capillare e venoso alla luce sia delle direttive ministeriali sopra citate che delle disposizioni contenute nel D.A. n. 890/02 nella parte relativa all'individuazione dei requisiti organizzativi per l'accreditamento delle strutture di medicina laboratorio.

Analoga richiesta è stata formulata dal Direttore Generale dell'A.O. "Papardo" con nota n. 6894 del 13.5.04 avuto riguardo anche alla sentenza n. 912/04 del 22.1.04, emanata dal TAR Lazio Sezione III ter, con la quale, tra l'altro, il Giudice Amministrativo stabilisce che mentre la nota ministeriale n. 10014/02 ed il parere del C.S.S. costituiscono la base tecnico scientifica affinché

biologi possano effettuare, alle condizioni così stabilite, detti prelievi, è necessario, anche in relazione al riparto delle competenze trasferte alle Regioni per effetto dell'art. 117, commi II e V, della Costituzione, che le amministrazioni regionali con proprio provvedimento attualizzino al rispettivo territorio siffatte competenze e ne confermino la dimensione e le modalità di esercizio presso le strutture del SSN, pubbliche e private.

Tutto ciò premesso, in aderenza con le disposizioni ministeriali e la normativa regionale sopra citata, si forniscono le seguenti indicazioni cui le SS.LL. dovranno attenersi.

L'effettuazione del prelievo capillare e venoso oltre che ai medici, agli infermieri professionali ed agli ostetrici è consentita anche ai biologi fermo restando, per quest'ultima categoria, il mantenimento dell'indicazione all'indagine di laboratorio vincolata alla prescrizione medica e l'utilizzo del prelievo finalizzato all'esecuzione degli esami di laboratorio.

I biologi in servizio presso strutture pubbliche del SSN possono effettuare i prelievi se in possesso di adeguato percorso formativo post laurea (diploma di specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, genetica medica, microbiologia e virologia o equipollenti) e competenze tecnico pratiche acquisite e certificate dalla Direzione Sanitaria della struttura pubblica di appartenenza.

I biologi in servizio presso strutture sanitarie private possono effettuare i prelievi se in possesso di adeguato percorso formativo post laurea (diploma di specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, genetica medica, microbiologia e virologia o equipollenti) e competenze tecnico pratiche acquisite e certificate dall'Azienda Sanitaria di riferimento. Tale attività di prelievo deve avvenire esclusivamente nelle sale di prelievo delle strutture di laboratorio e per finalità diagnostiche.

Ai sensi del D.A. n. 890/02 nelle strutture di medicina di laboratorio deve essere garantita la presenza di un medico o di una unità infermieristica durante l'attività di prelievo e nel caso in cui la responsabilità del laboratorio sia affidata ad un laureato in biologia o chimica deve essere garantita la disponibilità di un medico per le attività professionali di specifica competenza.

Al fine di fronteggiare adeguatamente l'eventuale comparsa, ancorchè statisticamente rara, di effetti avversi, la presenza medica, garantita nelle strutture pubbliche nell'ambito complessivo delle stesse, nelle strutture private dovrà essere assicurata nel rispetto delle disposizioni normative regionali sopra indicate.

Si confida in un puntuale, corretto adempimento.

Il Capo Servizio
(Dott. Lorenzo Maniaci)

L'Ispezzore Generale
(Dott. Vito Amari)